



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>
e-mail: crind.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 COMUNICATO UFFICIALE N°38 Supplemento del 20 gennaio 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Consiglio Direttivo

2.2. Segreteria

2.2.1. INCONTRO INFORMATIVO SCUOLE CALCIO ÉLITE 2016 / 2017

In relazione al programma di Formazione e Sviluppo delle Scuole Calcio pervenuto al Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico da parte della Scuola Calcio Élite SSD ARL STAR SPORT, si riportano, qui di seguito, gli eventi programmati:

1° incontro : “Aspetti di preparazione mentale nel gioco del calcio” che si terrà al “Geovillage” Sala Ichnusa il 21.01.2017 alle ore 10:30 secondo il programma allegato al presente C.U.;

2° incontro: “Alimentazione – integrità fisica” che si terrà al “Geovillage” Sala Ichnusa il 28.01.2017 alle ore 12:00 secondo il programma allegato al presente C.U.;

3° incontro : “Maggiore consapevolezza sul ruolo dell’allenatore” che si terrà al “Geovillage” Sala Ichnusa il 31.01.2017 alle ore 18:00 secondo il programma allegato al presente C.U..

2.3. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

- **Gara Barisardo / Carbonia del 22.01.2017**: la gara a margine, causa l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di **“Cardedu”**.
- **Gara Seulo 2010 / Monteponi del 22.01.2017**: la gara a margine, causa l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di **“Villanovatulo”**.

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

- **Gara 87 Berchidda / Erula del 22.01.2017**: la gara a margine, per accordo fra le Società viene anticipata a **Sabato 21.01.2017**, alle ore **15:00**.
- **Gara Calcio Pirri / Selargius 91 del 22.01.2017**: la gara a margine, causa concomitanza con altra gara di categoria superiore, verrà disputata alle ore **11:00**.
- **Gara Progetto Calcio Cagliari / Ussana Calcio del 22.01.2017**: la gara a margine, causa concomitanza con altra gara di categoria superiore, verrà disputata alle ore **17:30**.
- **Gara San Vito / Amatori Jerzu del 21.01.2017**: la gara a margine, causa l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di **“Muravera”**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

- **Gara Fermassenti / Antiochense 2013 del 22.01.2017:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene posticipata a **Mercoledì 25.01.2017**, alle ore **16:00**.

2.4. Gare rinviate d'ufficio**CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

- **Gara Taloro Gavoi / Tortoli del 22.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Gavoi, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.
- **Gara Tonara / Atletico Uri del 22.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Tonara, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

- **Gara Fonni / Lauras del 22.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Fonni, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Alà / Tuttavista del 22.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Alà Dei Sardi, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.
- **Gara Sorgono / Boertigali del 22.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Sorgono, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.
- **Gara Supramonte / Bultei del 22.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Orgosolo, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.
- **Gara Tonarase / Borore del 21.01.2017:** vista l'ordinanza pervenuta via fax in data 20.01.2017 da parte del Sindaco del Comune di Tonara, dove comunica la chiusura del Campo Comunale per inagibilità, causa le abbondanti nevicate, la gara a margine, viene rinviata a data da destinarsi.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

- **Gara Cagliari Calcio / Monastir Kosmoto del 22.01.2017:** la gara a margine, su richiesta motivata da parte delle due Società, viene rinviata a data da stabilirsi.

2.5. Recuperi**CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA**

- **Gara Maristella / Sprint Ithir del 1° febbraio 2017:** la gara a margine, per accordo fra le Società, e causa l'indisponibilità del campo dichiarato, viene anticipata a **Mercoledì 25.01.2017**, alle ore **19:00** sul campo Comunale erboso di Ittiri.

2.6. Risultati gare**SECONDA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2017**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE M - 1 Giornata - R			
SPORTING CANTERA	- CANIGA SASSARI	3 - 1	

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 20 gennaio 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 19/ 1/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2017

GALLU BATTISTA (SPORTING CANTERA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATTOLA LUCA (CANIGA SASSARI) PIGA FABIO (SPORTING CANTERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FAGGIO PAOLO (CANIGA SASSARI)

3.2. Delibere del Tribunale Federale Territoriale

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Azzena Giovanni, all'epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società Polisportiva San Domenico Caniga;
- 2) la Società Polisportiva San Domenico Caniga;

per rispondere:

- L'Atzena:

a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 38 c. 1° delle N.O.I.F. e in relazione al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n.1 punto 14 – voce allenatori – per la stagione 2014/15, per avere, in data 1.8.2014, nella qualità di Presidente pro-tempore della società Polisportiva San Domenico Caniga, pattuito con il tecnico Dettori Antonio Emilio Franco, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria nella stagione 2014/15, un premio di tesseramento pari ad € 3.000,00, superiore al massimale di € 2.500,00 previsto dalla richiamata normativa, il tutto senza provvedere al tesseramento del tecnico stesso;

- la Società Polisportiva San Domenico Caniga:

b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 c. 1° e 2° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e al tecnico, descritta in narrativa.

Risulta agli atti del procedimento che l'indagine della Procura Federale prende avvio da una segnalazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. che, in data 1.2.2016, all'esito dell'accoglimento del ricorso inviato dal Dettori avverso la Polisportiva S.D. Caniga per ottenere il pagamento di quanto pattuito e non versato, rilevava nell'accordo stipulato dalle parti la violazione della normativa riguardante gli importi dei massimali dei premi per gli allenatori dilettanti.

Al giudizio, svoltosi alla presenza dell'Azzena, assistito dal suo difensore, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al suddetto la sanzione dell'inibizionetemporanea per mesi tre e alla Società l'ammenda di € 300,00.

La Difesa, pur riconoscendo la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che ad entrambi sia irrogata la sanzione meno grave prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per la violazione loro ascritta: a sostegno della richiesta ha prodotto copia di un corposo carteggio, al fine di mettere in luce diverse difficoltà ambientali e societarie che avrebbero coinvolto l'Azzena determinandola sua condotta antiregolamentare.

Emerge in particolare da tale documentazione che il presidente Azzena, padre di tre bambini, nel mese di maggio 2014, perdeva la moglie a causa di un male incurabile e veniva pertanto a trovarsi in una situazione materiale e psicologica precaria che gli impediva di svolgere serenamente le sue funzioni sportive.

Il Tribunale Federale, letti gli atti del procedimento, ritiene provata la responsabilità dell'Azzena, che risulta inequivocabilmente in via documentale e non viene contestata dalla Difesa; così come, di conseguenza, è provata la responsabilità della Società, sia in via diretta per l'operato del suo legale rappresentante pro-tempore, sia in via oggettiva per la condotta del Dettori, la cui posizione dovrà essere vagliata dalla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico.

Per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio, il Tribunale osserva che la richiesta della Difesa di applicare le sanzioni in misura minima possa essere accolta, tenuto conto che il contesto ambientale in cui si è verificata la vicenda ha certamente influito sulla condotta dell'Azzena, che verosimilmente sarebbe stata più attenta qualora egli fosse stato nelle condizioni di agire in piena serenità.

Tutto ciò premesso, appare equo, sia per la Società che per il presidente Azzena, irrogare la sanzione minima dell'ammonizione prevista dagli artt. 18 c. 1° lett. a) e 19 c. 1° lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale,

DELIBERA

di dichiarare il signor Azzena Giovanni e la Società Polisportiva San Domenico Caniga responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere ai medesimi la sanzione dell'ammonizione.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 20 gennaio 2017